

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 16 OTTOBRE 2000

N. 125

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 234 del 20-12-1991.**

Pag. 5878

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 234 del 20-12-1991.**COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI****STATUTO COMUNALE****TITOLO I****CAPO I****Articolo 1
Principi fondamentali**

Il Comune di Rutigliano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale e comunitaria.

La potestà regolamentare è esercitata dal Comune nel solo rispetto dei principi inderogabili, così espressamente definiti dalla legge dello Stato e nel rispetto del presente Statuto.

Garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politica-amministrativa del Comune.

Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto ai nuovi principi inderogabili prescritti dalla legge dello Stato entro i termini fissati dalla legge.

Articolo 2

Il Comune assicura le condizioni per la libera promozione e lo sviluppo dei valori culturali, sociali, economici, politici e religiosi attraverso una cultura di pace, di solidarietà e di salvaguardia dei diritti dell'uomo, che sono a fondamento, del patrimonio di tradizione e di storia della propria società civile.

Articolo 3

Nella cura degli interessi della comunità, gli organi del Comune operano affinché si conservino, nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse storiche, naturali ed archeologiche, in particolar modo le lame e la macchia mediterranea, che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cit-

tadini, e concorrono all'elevazione della loro qualità di vita, con particolare riferimento ai valori della famiglia particolare attenzione verso i problemi dei giovani, delle donne, degli anziani e dei soggetti socialmente più deboli quali i portatori di handicaps, vale a dire di quelle fasce sociali che hanno maggiore necessità di essere valorizzate ed incentivate.

Articolo 4

Il Comune di Rutigliano garantisce e persegue le seguenti finalità:

Servizi Sociali

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi e contributi finanziari a favore di singoli o di gruppi, sulla base d'apposito regolamento.

Assicura in particolare servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione civile, con particolare riguardo alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo sociale.

Concorre ad assicurare la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino, con particolare riguardo al problema della prevenzione, in collaborazione con l'A.U.S.L.

Attiva, secondo le vigenti leggi regionali, un servizio d'assistenza scolastica idonea ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio e in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Sviluppo culturale ed economico

Il Comune tutela e valorizza, per quanto di propria competenza il patrimonio religioso, storico, librario, artistico, archeologico e monumentale promuovendo anche la partecipazione di soggetti pubblici o privati.

Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello di produzione artistico espressivo delle tradizioni e costumi locali (arte dei figli, Sagra di Sant'Antonio Abate e Sagra dell'Uva).

Esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

Promuove ogni azione al fine di consentire una più vasta collocazione e valorizzazione dei prodotti locali ed in particolare dell'uva da tavola sui mercati nazionali ed internazionali.

Persegue ogni tentativo per far sì che i prodotti tipici del territorio acquisiscano la denominazione di origine controllata, D.O.P. e/o I.G.P. ed altro.

Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale al fine di tutelare il consumatore.

Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Promuove, di concerto con l'azienda di promozione

turistica (Pro Loco) e gli operatori privati, lo sviluppo delle attività turistiche.

Favorisce la costituzione d'aree attrezzate per l'insediamento d'imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale del Comune.

Ricerca il partenariato pubblico e privato per lo sviluppo economico armonico delle realtà locali.

Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto dei piani urbanistici, una politica d'assetto territoriale e di pianificazione per realizzare uno sviluppo armonico del territorio, anche in un contesto di area metropolitana.

Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, del patrimonio artistico ed archeologico, della salute e delle condizioni di qualità della vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali e verde pubblico.

Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva ed il superamento delle barriere architettoniche.

Promuove e coordina, anche di intesa con la Provincia e con altri enti interessati, la realizzazione di opere di rilevante interesse nel settore economico produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale.

Articolo 5

Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo della programmazione, ed esercita le funzioni proprie delegate e quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, dell'area metropolitana, avvalendosi dell'apporto degli enti e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

Impronta i rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con gli altri Enti territoriali e con gli altri Comuni ai fini della cooperazione e della concertazione.

Articolo 6 Territorio

I confini geografici che delimitano il territorio attribuito al Comune, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

La popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante consultazione referendaria.

Articolo 7 Sede

La sede del Comune è posta in Piazza Kennedy e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 8 Albo Pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario Generale cura l'affissione degli atti avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 9 Gonfalone

Il Comune ha come segno distintivo lo stemma tradizionalmente riconosciuto.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata e secondo le norme dei D.P.C.M. 3-6-1986.

Articolo 10 Consiglio Comunale dei Ragazzi

1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove la elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l'UNICEF.

3) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

Articolo 11 Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12 Ruolo e competenze generali

Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed

esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti nel provvedimento degli indirizzi generali di Governo.

Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo d'indirizzo e controllo politico ed amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e con propria dotazione finanziaria.

Articolo 13 **Funzioni d'indirizzo** **politico-amministrativo**

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi politico-amministrativi e la programmazione generale dell'Ente adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività.

Le linee programmatiche sono proposte dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro sessanta giorni dal giuramento e sono approvati dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ogni successiva delibera degli organi competenti comunali deve portare il riferimento alle linee programmatiche, ai fini della verifica della loro attuazione.

Modifiche o adeguamenti di tali linee in corso di mandato devono essere preventivamente ed espressamente approvate dal Consiglio.

Il Consiglio Comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità delle opinioni, gli orientamenti su temi od avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità.

Articolo 14 **Funzioni di controllo** **politico amministrativo**

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende sociali, consorzi, società che hanno per fine.

L'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione d'opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti secondo le modalità stabilite dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti adempie le funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate: - segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame; - segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio; - sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte; - partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Articolo 15 **Gli atti fondamentali**

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge precisata, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Articolo 16 **Presidente del Consiglio**

Il Consiglio, nella prima seduta e col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, nomina il suo Presidente ed il suo Vice presidente, che sostituisce il primo in tutti i casi d'assenza o di legittimo impedimento. Qualora dopo due votazioni non venga eletto nessuno dei candidati proposti dai gruppi consiliari, si procede nella stessa seduta ad una terza votazione nella quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di ulteriore esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti, o in caso di parità, il più anziano di età.

La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con la nomina a componente di commissioni consiliari.

Al Presidente del Consiglio spettano le altre prerogative previste per regolamento.

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano. La convocazione deve essere disposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto provvede in via sostitutiva. È Consigliere Anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. delle Leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge n. 415/1993. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata come sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2 ter dell'art. 1 della Legge n. 81/93.

La presidenza del Consiglio nelle sedute successive alla prima, ove siano assenti od impediti il presidente ed il vice presidente in carica, è assunta dal consigliere presente all'inizio di seduta, che risulti il primo in graduatoria di anzianità come definita al precedente quarto comma.

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, il presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti deliberi di proseguire i lavori.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso qualunque fra il pubblico sia causa di disordine, in ciò avvalendosi anche della forza pubblica. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale assicurerà un adeguato servizio di sorveglianza nelle sedute nella parte riservata al pubblico.

Il Presidente sospende la seduta quando ravvisa situazioni di turbativa che rendono impossibile il regolare ed ordinato prosieguo dei lavori.

Il Presidente del Consiglio:

1. rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
2. convoca il Consiglio Comunale fissando la data, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo consiliari; tale data non può essere fissata oltre il ventesimo giorno dalla richiesta del Sindaco o di almeno un

quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine massimo predetto è ridotto al quinto giorno quando il Sindaco o la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati rappresentino, motivando, la particolare urgenza della trattazione;

3. dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente articolate presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi consigliere, fermo restando che i pareri di competenza ex art. 53 Legge 142/1990 siano acquisiti due giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio Comunale;
4. presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;
5. proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
6. firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
7. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
8. insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
9. notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
10. sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto alla attività del Consiglio e delle sue Commissioni;
11. assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo e ai singoli consiglieri non costituiti in gruppo, sugli argomenti da trattare.

Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta un numero non inferiore ad un quinto dei consiglieri assegnati, con il voto palese favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, individuano con atto congiunto gli uffici o parti di essi destinati al supporto delle attività del Presidente del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

I poteri di sovrintendenza sulla gestione delle risorse assegnate al Consiglio Comunale spettano al Presidente, fermo restando il principio di separazione contenuto nel 2° comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e la conseguente direzione da parte del responsabile del servizio cui fanno capo.

Articolo 17

Le nomine dei rappresentanti

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende speciali ed Istituzioni, laddove tale competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge, in seduta pubblica e con votazione a sche-

da segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari prevedendo la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, ove sia prevista la designazione di rappresentanti in numero superiore a due unità.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia con le modalità stabilite dal successivo art. 28.

Il Consiglio Comunale detta gli indirizzi ed i criteri generali che il Sindaco deve seguire nelle nomine dei rappresentanti di propria competenza presso Enti, aziende speciali ed Istituzioni.

Art. 18 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, a norma di legge e dichiarasse l'ineleggibilità o l'incompatibilità quando sussiste alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.

I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Protocollo generale del Comune ed indirizzate al Presidente del Consiglio.

Esse sono irrevocabili, e non necessitano di presa d'atto. La relativa delibera di surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.

Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarli sussistente il conflitto d'interessi.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Ogni consigliere deve espressamente indicare al Presidente del Consiglio il recapito ove intende gli siano indirizzati tutti gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione ufficiale; in mancanza e fino a quando il consigliere non vi adempie, il recapito viene inteso presso l'ufficio della presidenza del Consiglio.

Ai consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza nei limiti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo le procedure previste dal regolamento, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Articolo 19 I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative, spettanti ad un gruppo consiliare.

Possono costituirsi gruppi diversi anche in corso di mandato sempre che siano composti da almeno due consiglieri che possono costituire il gruppo misto.

Il Consigliere, anche in corso di mandato che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Altrimenti confluisce nel gruppo misto.

Ogni Gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio ed al Sindaco le generalità del proprio Capigruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere appartenente al Gruppo, che nell'elezione ha conseguito il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiorn-

namento del regolamento del Consiglio Comunale e delle proposte di modificazioni dello Statuto.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede.

Ai capi gruppo consiliari spettano le altre prerogative previste per regolamento.

Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 20 **Commissioni Consiliari Permanenti**

Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella del suo insediamento.

Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo. La presidenza delle stesse spetta ai gruppi consiliari di minoranza.

Ogni commissione consiliare permanente è costituita da un numero massimo di nove consiglieri, di cui cinque di spettanza alla maggioranza e quattro alla minoranza, nel caso in cui i gruppi consiliari risultano in numero uguale o superiore a nove; negli altri casi, nella composizione delle Commissioni si rispetta la proporzione esistente in Consiglio Comunale tra maggioranza e minoranza.

Entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma la Conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni fatte dai gruppi politici e provvede alla formulazione delle Commissioni nel pieno rispetto del comma precedente.

Il Presidente del Consiglio comunica nella prima riunione dell'Assemblea, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

Il Sindaco, gli Assessori ed i consiglieri comunali possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni Consiliari interessate, su specifici argomenti può convocare più commissioni in seduta congiunta.

Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei Responsabili degli uffici e dei Servizi Comunali, degli amministratori e dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune; esse, inoltre, hanno diritto di ottenere dagli Enti, dalle Aziende e dalla Struttura comunale notizie, atti e dati necessari per l'assolvimento delle proprie funzioni.

Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assi-

cura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Articolo 21 **Iniziativa delle proposte**

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimento di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 22 **Norme generali di funzionamento**

Le norme del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza, da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute di Consiglio Comunale in seconda convocazione si intendono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati.

CAPO III **LA GIUNTA COMUNALE**

Articolo 23 **Composizione**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, proclamando i risultati delle relative votazioni, e da sette Assessori.

Articolo 24 **Nomina**

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Nell'atto di nomina vengono definite le aree politico-programmatiche attribuite ai singoli Assessori, correlandole ai gruppi di materie gestite dai singoli Responsabili di Servizio e precisando esplicitamente che la gestione e la responsabilità dei risultati restano attribuite agli stessi Responsabili.

Gli Assessori svolgono attività di indirizzo e controllo sul settore di competenza.

Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione dello stesso.

Oltre alle cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti, la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Istituzioni ed Aziende speciali dipendenti o comunque sotto al controllo ed alla vigilanza del Comune.

La Giunta resta in carica sino alla proclamazione degli eletti alla nuova carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali, a seguito delle consultazioni elettorali comunali.

Articolo 25

Ruolo e competenze generali

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio.

In particolare adotta gli atti di indirizzo organizzativo e gestionale; approva il piano esecutivo di gestione, su proposta del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Generale; approva gli accordi di contrattazione decentrata; fissa i parametri ed i misuratori per il controllo di gestione e per il nucleo di valutazione; approva i rinnovi o le variazioni tariffari annuali dei tributi e tasse comunali già vigenti; approva piani e progetti che, avendo incidenza sul bilancio, o siano già previsti in questo o siano già stati oggetto di atti programmatori od autorizzatori generali da parte del Consiglio Comunale.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta può infine chiedere, con atto collegiale, la convocazione del Consiglio per la trattazione di determinati argomenti di competenza di quest'ultimo.

Articolo 26

Esercizio delle funzioni

La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da

trattare tenuto conto delle proposte dei singoli assessori.

È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano per età, il quale può espletare solo i lavori della seduta già convocata dal Sindaco o dal Vice Sindaco.

Articolo 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade, restando tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco; in tali casi le funzioni di Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 28

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

I singoli Assessori possono cessare dalla carica, oltre che per la scadenza naturale della Giunta, per morte, impedimento permanente, dimissioni, revoca, decadenza e rimozione da parte del Presidente della Repubblica.

Alla sostituzione dei singoli Assessori, fatto salvo il rispetto dell'art. 23, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Le dimissioni dei singoli Assessori sono irrevocabili e pertanto efficaci fin dal momento della loro presentazione.

Gli Istituti della revoca, della decadenza e della rimozione, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti della Giunta sono disciplinati dalla legge.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fin dal terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in qualsiasi altro organismo.

Articolo 29

Norme generali di funzionamento

Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle Stesse partecipa il Segretario Generale.

Il Sindaco può disporre che alle adunanze della

Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, consorzi, commissioni.

CAPO IV IL SINDACO

Articolo 30 Elezioni e durata

La legge disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto, nonchè la durata in carica del Sindaco ed i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso, lo stato giuridico ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Il Sindaco può dimettersi dalla carica mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio per la conseguente presentazione a tale organo nei modi e nei termini previsti dal Regolamento interno, ovvero mediante comunicazione orale e diretta allo stesso Consiglio. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione o dall'annuncio diretto, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco nonchè agli altri effetti previsti dalla legge.

Articolo 31 Funzioni

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Egli è il capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta l'Ente, nomina e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione dei relativi atti ed ai risultati della loro attività.

Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo in tutti i casi previsti dalla legge.

Sulla base degli indirizzi stabiliti, dal Consiglio, di cui è componente di diritto, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni entro i termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri e con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Ente.

Il Sindaco, inoltre:

- coordina e stabilisce gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pub-

blico degli uffici periferici delle amministrazioni Pubbliche sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale sentite le organizzazioni di categoria e gli organismi di partecipazione, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi pubblici e privati con le esigenze generali della popolazione, e determina altresì, su proposta del Segretario Generale e nel rispetto delle relazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici e definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico, nonchè l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro,

- coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori nonchè dei Servizi ed Uffici Comunali, ai quali impartisce direttive sui quali esplica vigilanza generale;
- può predisporre schemi di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento da sottoporre all'esame del competente organo istituzionale;
- convoca i comizi per i referendum per la data fissata dalla Giunta Comunale;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- acquisisce direttamente presso gli Uffici ed i Servizi comunali tutte le informazioni e gli atti, anche riservati, necessari per l'esercizio della carica ed esamina le rilevazioni e le relazioni all'uopo fatte predisporre, con le modalità e la periodicità fissate dai Regolamenti delle procedure;
- promuove, anche per il tramite del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative intese ad accertare l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'intera attività comunale;
- informa il Presidente del Consiglio, i Capigruppo e la Giunta relativamente alle deliberazioni annullate o osservate dall'organo regionale di controllo;
- rappresenta l'Ente in giudizio e compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, anche mediante funzionario delegato;
- dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni necessari per l'esercizio della carica presso le aziende speciali, le istituzioni e le società che fanno capo all'Ente nonchè presso gli altri soggetti privati e/o pubbliche amministrazioni attraverso i rispettivi legali rappresentanti;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
- propone al Presidente del Consiglio gli argomenti da trattare nelle riunioni di tale Consesso;
- esercita le funzioni di polizia giudiziaria quando la legge attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, informandone il Prefetto, nei servizi di competenza statale relativi:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popola-

zione nonchè agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva Militare e di statistica;

b) all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità ed all'igiene pubblica, compresa l'emanazione di atti attribuitigli dalla legge;

- cura, di concerto col Segretario Generale, che tutti i Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto, siano adottati ed aggiornati e vigila affinché gli stessi siano fedelmente osservati, anche attraverso apposite rilevazioni periodiche svolte dai Responsabili di Servizio;
- esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- emana e sottoscrive tutti gli altri atti e provvedimenti, anche di natura discrezionale, non collegiale che la legge e lo Statuto gli attribuiscono espressamente.

Fatta eccezione per quegli atti che il Sindaco assume nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo, per tutti gli altri atti di natura discrezionale può esercitare il potere di delega al funzionario responsabile competente per materia, previa direttiva.

In ogni caso di dubbio sulla natura gestionale dell'atto o sul carattere discrezionale del medesimo, il Sindaco lo assume quale capo e responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, o chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del successivo art. 32, il quale non adempia alle incombenze che l'ordinamento attribuisce nella qualità di ufficiale di governo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità e le spese corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'assolvimento delle funzioni stesse.

Sugli atti non aventi natura meramente politica e sulle ordinanze deve essere acquisito il parere del Responsabile di Servizio competente in linea tecnica nonchè, ove occorra, del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla nelle cerimonie pubbliche e negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 32 Il Vice Sindaco

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, il Vice Sindaco esercita le attribuzioni previste dal precedente articolo. L'assenza e l'impedimento, con la relativa durata, devono essere comunicati tempestivamente e, ove possibile, per iscritto al sostituto.

Sulla base di idonea documentazione dell'impedimento permanente del Sindaco, il Consiglio Comunale deve prendere atto entro dieci giorni dalla conoscenza dell'evento, per ogni effetto di legge; trascorso tale termine il vice Sindaco in carica ha l'obbligo di informare il Prefetto.

TITOLO III

CAPO I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 33

La partecipazione delle libere forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale garantendo libera autonomia ed uguaglianza di trattamento.

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

Con delibera del Consiglio Comunale viene istituito l'Albo delle Associazioni accreditate presso il Comune tenuto presso la Segreteria Comunale.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo le Associazioni e le altre libere formazioni sociali devono farne domanda e:

- a) presentare copia del proprio Statuto e, possibilmente, dell'atto costitutivo, che garantisca il carattere democratico della strutturazione interna, della partecipazione degli iscritti e delle relative decisioni;
- b) dichiarare le generalità del proprio legale rappresentante;
- c) presentare un documento programmatico che dimostri la coincidenza sostanziale, ancorchè parziale, fra gli obiettivi dell'Associazione e quelli del presente Statuto;
- d) fornire indicazioni precise e documentate sulla propria rappresentatività, sul numero degli iscritti e sul bilancio annuale;
- e) dichiarare quali settori e temi di attualità rientrano nelle loro finalità sociali.

Le Associazioni di cui al comma precedente dovranno avere la propria sede legale o secondaria nel territorio comunale.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale; il diniego di iscrizione deve essere motivato con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti e delle indicazioni precisati dai commi 4 e 5.

Le Associazioni riconosciute a carattere nazionale sono esentate dalla presentazione della documentazione prevista alle lettere a) - c) - d) - e).

Articolo 34

Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali e professionali, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la tutela dell'ambiente e della natura, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la

valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e delle donne ed ogni altra forma libera associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente articolo, costituite nelle forme di legge.

Articolo 35

Per poter organizzare e facilitare il lavoro di partecipazione di dette forme associative, saranno istituite:

1. la Consulta dell'economia, del lavoro, delle pari opportunità e delle attività sociali;
2. la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita;
3. la Consulta dell'assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente e della tutela dei beni culturali;
4. la Consulta dell'igiene pubblica e della sanità dei cittadini;

organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione.

Le quattro consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organismi elettivi.

Le quattro consulte sono nominate dal Consiglio Comunale con le modalità da stabilirsi nel Regolamento per la partecipazione popolare, che ne fisserà anche la composizione.

Articolo 36

Le Consulte collaborano con le commissioni permanenti consiliari alle cui riunioni possono partecipare, per invito, nel settore di loro competenza.

Le Consulte presentano al Presidente del Consiglio proposte, istanze, petizioni da trasmettere alla Commissione consiliare competente. La Commissione decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, alla Consulta proponente. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, che provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni.

La decisione è adottata entro sessanta giorni dall'inizio della pratica da parte della Commissione consiliare.

Le consulte sono previamente e congiuntamente consultate dall'Amministrazione unitamente alle commissioni consiliari per tutti gli atti di programmazione fondamentali e che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio assicura alla consulta l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale insieme ai regolamenti ed altri documenti utili per attivare la loro azione propositiva all'Amministrazione del Comune.

La Giunta assicura alle consulte i mezzi e gli stru-

menti necessari per l'esercizio della loro attività previo regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 37

La partecipazione dei singoli cittadini

Le istanze, le petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono assegnate al competente organo collegiale che deve adottare sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere trasmessa al 1° firmatario della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'organo competente può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale occorre decidere su quanto richiesto.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Articolo 38

La consultazione dei cittadini

Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuati attraverso le risultanze degli Uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categorie, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, i quali li comunicano rispettivamente, all'Assemblea Comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Articolo 39

Referendum

Il referendum consultivo e abrogativo sono istituiti previsti dalla legge ed ordinati dal presente statuto e dal regolamento, con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed a ogni altro argomento, esprimendo sul tema e sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) lo statuto e i regolamenti comunali;
- b) attività amministrativa vincolata da leggi dello Stato o della Regione;
- c) materie contrarie ai principi di legge e del presente statuto;
- d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- f) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- g) designazione e nomine di rappresentanti.

I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, che è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli elettori delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nonché dell'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

Sulla stessa materia non può aver luogo la consultazione se non sono trascorsi almeno cinque anni.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 40

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

La partecipazione nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento, nei termini previsti dal Regolamento per il procedimento amministrativo.

L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento.

Articolo 41

Responsabilità dei procedimenti

Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La Giunta Comunale determina definitivamente, in base alle proposte del Segretario Comunale o del Capo Servizio, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Articolo 42

L'azione sostitutiva

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e considerazioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida, di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azio-

ne. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Articolo 43 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, fatto salvo il rispetto della riservatezza dei dati personali.

Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

Dovrà essere prevista l'installazione presso un luogo centrale di una bacheca pubblica.

Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Articolo 44 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità, di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Può essere temporaneamente

escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza di divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 45 Istituzione e titolo

Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale è istituito l'organo del Difensore Civico, la cui elezione, prerogative e funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e da apposito Regolamento.

Articolo 46 Requisiti - Incompatibilità - Ineleggibilità

Il Difensore Civico deve risiedere nel territorio Comunale e possedere adeguate competenze giuridico-amministrative, deve garantire massima indipendenza, onestà, obiettività, equità e serenità di giudizio. La titolarità dell'Ufficio è incompatibile con la carica di parlamentare, consigliere regionale, provinciale e comunale, dirigente di partito politico o di organizzazione sindacale a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, nonché con qualsiasi attività, che implica rapporti contrattuali con il Comune ovvero la percezione diretta o indiretta di sovvenzioni o contributi dallo stesso.

Non può essere eletto Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità determinate secondo i principi generali, che re-

golano l'elezione alle cariche comunali. Non può inoltre essere eletto Difensore Civico il candidato non eletto nelle ultime consultazioni elettorali e colui che abbia ricoperto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale negli ultimi cinque anni e sia in rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado con gli amministratori o funzionari comunali.

Articolo 47 **Elezione**

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in sede di indirizzo programmatico fissandone termini e modalità, in seduta pubblica e, previo avviso pubblico, a scrutinio segreto, con delibera che consegua il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti assegnati.

Qualora dopo due votazioni nessuno dei candidati consegua detto quorum, si procede nella stessa seduta ad una terza votazione nella quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati; in caso di ulteriore esito negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione e risulta eletto colui che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Le candidature, in carta libera, devono essere presentate al Presidente del Consiglio, entro e non oltre il termine fissato dall'avviso pubblico, a pena di inammissibilità, dai Presidenti delle Consulte, delle Associazioni, dei partiti e dei gruppi politici; i candidati sottoscrivono le candidature per accettazione, correlandole di apposito curriculum comprovante i requisiti di eleggibilità, reso sotto forma di autocertificazione e, per quanto possibile, documentato. Il Presidente del Consiglio sottopone tempestivamente le candidature alla Conferenza dei Capigruppo per la verifica del possesso dei requisiti e per ricercare una scelta unitaria da sottoporre al Consiglio.

Il Difensore Civico, rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

Decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate al precedente articolo: La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Articolo 48 **Prerogative e funzioni**

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con pie-

na autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono, e tutelando tutti i cittadini in egual maniera.

Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può chiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stesso del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti, comunica agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. - Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Il difensore civico espleta il controllo nei limiti e con le modalità di legge.

La Giunta Comunale assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni del personale e strumenti adeguati per il buon funzionamento dell'istituto.

Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori Comunali.

Articolo 49 **Rapporti con il Consiglio Comunale**

Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità della azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica.

In casi di particolare importanza il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale.

TITOLO IV**CAPO I
MODIFICHE TERRITORIALI,
DECENTRAMENTO, FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE****Articolo 50
Modifiche territoriali**

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonchè la fusione con altri Comuni contigui.

CAPO II**Articolo 51
Forme associative e di cooperazione**

Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'unione con altro o più Comuni della stessa Provincia;
- d) l'accordo di programma.

Il Consiglio Comunale deve essere tempestivamente informato degli impegni che vengono assunti dal Sindaco nell'ambito delle procedure concertative e di accordi programmatici.

Lo strumento della convenzione preceduto da protocolli di intesa viene utilizzato anche per la funzionalità operativa dello sportello unico per le attività produttive.

TITOLO V**CAPO I
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA ORGANIZZAZIONE
UFFICI E PERSONALE****Articolo 52
Principi**

L'organizzazione generale degli uffici e servizi del Comune è stabilita con apposito Regolamento nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal presente Statuto.

Tale organizzazione deve fondarsi sui principi di partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi del Comune, e funzioni di

gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli incaricati di funzioni dirigenziali.

Essa deve, inoltre, rispondere ai criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità della gestione. A tal fine il Regolamento prevede il raggruppamento di Uffici in numero limitato di aree organizzative individuate sulla base delle attività omogenee. Per il perseguimento di obiettivi specifici e di particolare rilevanza ed ampiezza che coinvolgano competenze di più Uffici e Servizi fermo restando l'obbligo di una efficiente ed efficace collaborazione tra le diverse strutture, il Regolamento disciplinerà l'istituzione, in via transitoria o definitiva, di organismi intersettoriali (gruppi di lavoro e progetti obiettivo) che consentano, altresì, lo snellimento e la semplificazione delle procedure.

Ai fini del precedente comma 2 è assicurata idonea informazione dell'organizzazione dell'Ente, del suo funzionamento e dei programmi di azione delle sue strutture, in particolare alle Associazioni accreditate e alle strutture sindacali presenti nel territorio.

La semplificazione e il buon andamento dell'azione amministrativa deve essere attuata dai Responsabili di Servizio anche mediante la conferenza dei servizi nonché attraverso l'informazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale esame delle problematiche richieste dalle stesse.

La mobilità interna tutela la professionalità acquisita e ne prevede la valorizzazione e la più completa espressione.

**Articolo 53
Attività normativa regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal presente statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale salva diversa disposizione di legge.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

La prima dopo l'adozione della deliberazione approvativa da parte dell'organo competente.

La seconda dopo l'espletamento del controllo e le eventuali approvazioni od omologazioni previste dalle leggi vigenti.

**Articolo 54
Articolazione organizzativa e personale**

L'organizzazione amministrativa comunale si articola in aree di servizi quali strutture organizzative che sovrintendono, coordinano e controllano l'azione amministrativa e tecnica attribuita, ad uno o più Servizi e Uffici con attività il più possibile omogenee e collegate funzionalmente al fine del conseguimento di obiettivi comuni.

I servizi sono organismi operativi che assicurano l'attività procedimentale ed esecuzione specifica di attività concernenti una materia con o senza responsabilità di gestione.

Le unità operative semplici o Uffici sono organismi di collaborazioni interna che istruiscono o curano l'esecuzione dei provvedimenti o atti a rilevanza interna o esterna delle attività amministrative o tecniche attribuite al Servizio.

L'organizzazione amministrativa del Comune può prevedere anche la creazione di Uffici, quali unità organizzativi indipendenti, specializzate per compiti o funzioni determinate.

I rapporti di lavoro del personale comunale sono disciplinati dalle disposizioni del Capo 1, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fermi restando i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa dell'Ente sono indirizzati.

Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal contratto di lavoro rimane riservato agli atti normativa dell'Ente la determinazione e la consistenza della dotazione organica complessiva, la disciplina dell'accesso ai posti di organico e delle modalità di conferimento della titolarità dei Servizi, anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, nonchè la possibilità per i Responsabili di Servizio di adottare atti a rilevanza esterna (atti dovuti ai sensi di disposizioni legislative, statutarie e regolamentari ovvero in attuazione di deliberazioni adottate dagli Organi competenti) ed i rapporti tra i funzionari di tipo dirigenziale, il direttore generale, il segretario generale ed i responsabili dei procedimenti e tra essi e gli organi di governo.

Articolo 55

Il Segretario Comunale, il Vice Segretario e il Direttore Generale

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge i compiti assegnati dalla legge ed eventualmente quelli che gli assegna il Sindaco ai sensi dell'art. 17 comma 68 della Legge n. 127/97 e dell'art. 51 bis della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'attività di controllo degli atti e lo sostituisce di diritto in tutte le funzioni nei casi di assenza, impedimento o vacanza.

Al Vice Segretario, oltre ai compiti suddetti, sono assegnati anche quelli di direzione definito nel Regolamento.

Il regolamento definisce in particolare le funzioni del direttore generale.

Articolo 56

Incarichi di collaborazione esterna

Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento può prevedere Collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine.

Con contratti di diritto pubblico ed a tempo determinato la Giunta Comunale, nel rispetto del regolamento, può assumere anche al di fuori della dotazione organica, personale dirigenziale o di alta specializzazione; inoltre può, sempre nel rispetto del regolamento, assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, il quale non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Articolo 57

Attribuzioni dei funzionari responsabili

I Funzionari organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamenti.

Spettano altresì ai funzionari:

- a) l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- b) esprimere il parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 53 della legge 8-6-1990 n. 142;
- c) assegnare a sè o ad altro dipendente addetto alla struttura cui è preposto, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo ad atti di competenze;
- d) la conservazione degli atti amministrativi e dei documenti del proprio ufficio o servizio.

Articolo 58

Responsabilità

Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative.

Essi sono, altresì, responsabili direttamente della legittimità e regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonchè del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, nonchè del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo procedimento.

I risultati negativi rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili nelle sedi previste dal regolamento.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI

Articolo 59 Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni con capitale pubblico locale anche non prevalente, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di accordi, convenzioni, consorzi, unioni di Comuni ed ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione, tenuto conto che i servizi riservati al Comune in via esclusiva non possono conferirsi in una società di capitali.

Articolo 60 Indirizzo di vigilanza e controllo

Il Comune esercita, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione di, loro atti procedurali.

A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

- a) stabilire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca degli Amministratori degli Enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- e) l'approvazione dei piani - programmi nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
- d) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

Nell'ambito degli indirizzi, di cui alla precedente lettera a) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Con il bilancio comunale sono approvati gli impe-

gni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Articolo 61 Nomina e revoca amministratori

Gli amministratori ed i sindaci di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo precedente, sono nominati dal Sindaco fra coloro che sono fuori dall'Assemblea e che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale nonché una speciale competenza, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.

La revoca dei singoli amministratori o sindaci ovvero dell'intero organo esecutivo o sindacale può essere disposta dal Sindaco esclusivamente per effettive e documentate ragioni di pubblico interesse, di sua iniziativa o su motivata proposta di almeno un terzo dei componenti assegnati al Comune.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

Articolo 62 Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni c/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disci-

plinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportuno.

Possono far parte delle convenzioni anche i privati.

Articolo 63 Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti dalla data di nomina, il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

Il Consorzio è soggetto alle nomine relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 64 Opere di competenza primaria del Comune

Per provvedere alla definizione ed attuazione di

opere, interventi e programmi d'interventi che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia proposto da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 65 La programmazione di bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che

esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Modalità termini e procedure degli atti finanziari e contabili sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 66 Le risorse per la gestione corrente

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà dispositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente e l'efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, (diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 67 Le risorse per gli investimenti

La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali. Statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 68 La Gestione del patrimonio

La Giunta Comunale sovrintende all'attività di

conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli investimenti e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Tutti i responsabili di uffici e servizi, osservano l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

Il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili propone alla Giunta Comunale i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite regolamento.

CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Articolo 69 Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità del-

le foro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione conciliare sul conto consuntivo.

Articolo 70 **Il rendiconto della gestione**

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio nonché il conto economico.

La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO V **APPALTI E CONTRATTI**

Articolo 71 **Procedure negoziali**

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina del responsabile del servizio indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, emesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della amministrazione dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla

normativa della Comunità Economica Europea recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO VI **IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

Articolo 72 **Finalità**

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione diretta a supportare tutta la gestione amministrativa dell'Ente.

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali mezzi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

L'organo, disciplinato dal Regolamento, cui è affidato il controllo di gestione può adempiere anche alla funzione del nucleo di valutazione.

CAPO VII **TESORERIA E CONCESSIONARIO** **DELLA RISCOSSIONE**

Articolo 73 **Tesoreria e riscossione delle entrate**

Il servizio di Tesoreria è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il Tesoriere effettua la riscossione, delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate il Comune provvede secondo l'interesse dell'ente nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti con delibera di Giunta Comunale.

TITOLO VIII**CAPO I
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON
ALTRI ENTI****Articolo 74
Lo Stato**

Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse Generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

**Articolo 75
La Regione**

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Il Comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

**Articolo 76
La Provincia**

Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatrice con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base dei programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

**Articolo 77
L'area metropolitana**

Il Consiglio Comunale con apposito provvedimento deve esprimere il proprio parere circa l'inclusione dell'area metropolitana.

Si procederà, a tal fine, all'eventuale adeguamento delle proprie funzioni a quanto stabilirà la legge regionale.

**CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI****Articolo 78**

Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

**Articolo 79
Entrata in vigore**

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

